



18165-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo - Presidente -  
Luca Ramacci  
Gastone Andreazza  
Luca Semeraro  
Emanuela Gai - Relatore -

ACR  
Sent. N. 582  
CC - 18/03/2021  
R.G.N. 26520/2020

**Motivazione semplificata**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 20/07/2020 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cennicola, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca dei due telefoni cellulari in sequestro.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 20 luglio 2020, il Tribunale di Genova ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., a (omissis) , la pena di anni tre di reclusione e € 12.400,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e art. 337 cod.pen. (capo 2), ed ha disposto "la confisca e distruzione di quanto in sequestro".

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato, articolando con un unico motivo di ricorso la

violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. e mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca dei due telefoni in sequestro.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è fondato.

Va, anzitutto, rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01).

Va, altresì, rilevato che la sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato nella parte in cui ha disposto la confisca dei due telefoni cellulari senza motivazione circa i presupposti per la sua applicazione.

Il Tribunale di Genova ha disposto "la confisca e distruzione di quanto in sequestro" senza indicare l'oggetto e senza esplicitare in proposito alcuna motivazione.

In tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo.

A norma del primo comma dell'art. 240 cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282).

Ne consegue che trattandosi di caso di confisca facoltativa, quella dei telefoni cellulari, ricorre il denunciato vizio di motivazione nel senso dell'assenza di motivazione.

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio per un nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Genova.

Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e alla pena irrogata.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e distruzione dei due telefoni con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova.

Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e alla pena irrogata.

Così deciso il 19/03/2021

Il Consigliere estensore  
Emanuela Gai

Il Presidente  
Fausto Izzo

